N° 69/18
REPERTORIO

N. R.G. 32025/2013

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

DODICESIMA CIVILE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **32025/2013** promossa da:

[redacted], con il patrocinio dell'avv. CAVALLO ANTONIO e dell'avv. LO GIUDICE LUCA (LGDLCU72E05G317V) VIALE BIANCA MARIA, 24 20129 MILANO, elettivamente domiciliato in CORSO ROMA, 3 87027 PAOLApresso il difensore avv. CAVALLO ANTONIO

ATTORE

contro

[redacted] con il patrocinio dell'avv. [redacted] elettivamente domiciliato in [redacted]

CONVENUTO

CONCLUSIONI

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE COSENZA

Voglia l'On. le Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza:

In via preliminare, dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del ricorso e del conseguente decreto ingiuntivo n. 6103/2013, r.g. 10835/2013 per i motivi già esposti in narrativa, con ogni consequenziale statuizione di legge in ordine alla revoca del decreto stesso.

Sempre in via preliminare, ed ancor più gradata, dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Cosenza con ogni consequenziale statuizione di legge in ordine alla revoca del decreto stesso.

Nel merito dichiarare che l'A[redacted] non è debitrice di alcuna somma nei confronti di controparte, per le motivazioni di cui al ricorso monitorio, e quindi, in accoglimento dell'odierna opposizione dichiarare nullo e/o illegittimo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo de quo, con ogni consequenziale statuizione di legge.

Nel merito, in via ancor più gradata, dichiarare che l'[redacted] non è tenuta al pagamento delle somme portate in decreto ma di somme inferiori, con ogni consequenziale statuizione di legge in ordine alla revoca del decreto stesso.

Dichiarare, comunque, non dovuti gli interessi moratori di cui al D. L.vo n. 231/2002.

Con vittoria di spese e competenze legali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario

[redacted]

Piaccia al Tribunale Ill.mo ogni contraria istanza disattesa e respinta così giudicare,

In via principale e nel merito: rigettare tutte le domande *ex adverso* svolte, dichiarando conseguentemente la proposta opposizione infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare l'opponente al pagamento della minor somma residua di €

27.761,91= oltre interessi di mora, secondo le modalità e la misura previste dagli artt. 4 e 5 D.lgs 231/02 dalle singole scadenze al saldo, oltre spese, diritti ed onorari;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale dell'opposizione svolta, accertare il credito vantato dalla [redacted] nei confronti dell'opponente, condannando quest'ultima all'immediato pagamento di ogni somma dovuta alla convenuta opposta, maggiore o minore che risultasse di giustizia, oltre gli oltre interessi di mora, secondo le modalità e la misura previste dagli artt. 4 e 5 D.lgs 231/02 dalle singole scadenze al saldo;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Opposizione a decreto ingiuntivo n. 6103/2013 emesso da questo tribunale.
Circa la dedotta incompetenza territoriale, si osserva, come eccepito da parte attrice opponente [redacted], che il forum destinatae solutionis non opera nel senso delineato dalla convenuta opposta, ossia ex art. 1182 c. III c.c.; opera invece la regola speciale relativa agli enti pubblici, radicante la competenza nel circondario in cui ha sede la tesoreria preposta al pagamento delle somme dovute dall'azienda sanitaria (Cass. n. 14655/2015).
Del pari, non sussiste la competenza del tribunale di Milano ex art. 19 c.p.c., deponendo quest'ultimo foro per quello di Cosenza, come eccepito da parte opponente.
L'eccezione relativa poi al mancato rilievo del luogo della conclusione del contratto deve ritenersi implicitamente ma inequivocabilmente sollevata nel momento in cui parte attrice ha contestato la stessa venuta a esistenza del contratto, sia per mancanza della procedura di evidenza pubblica, sia per radicale inesistenza dell'accordo.
Non appare condivisibile la tesi secondo la quale, venendo in rilievo un elemento impeditivo del contratto (i.e. la nullità), la relativa prova incombe sull'azienda sanitaria. La prova di un elemento impeditivo onera l'odierna parte convenuta e asserita debitrice sul presupposto che la parte opposta, a fronte di una precisa difesa di parte opponente (inesistenza del contratto), abbia dimostrato il titolo della propria pretesa (ossia un contratto: come né più né meno richiesto da Cass. s.u. n. 13533/2001). Adempiuto tale primo onere probatorio, integrante elemento costitutivo del credito, sorgerà in capo alla parte debitrice allegare e dimostrare se necessario la nullità del titolo (nella sentenza citata da parte opposta il tribunale di Milano ha dovuto decidere su una contestazione dell'asl in merito alla illegittimità della fase di evidenza pubblica. Ciò però sul presupposto, evidente, dell'esistenza di un accordo contrattuale).
Nel caso di specie, la produzione di estratti conto, di fatture commerciali ovvero di documenti di trasporto non rende possibile superare l'eccezione di inesistenza del contratto, che peraltro rileva al limitato fine di precludere al giudice la pronuncia sul merito della questione; infatti, difettano in definitiva i presupposti per radicare la competenza presso questo ufficio.
Consegue la declaratorio di incompetenza e la revoca del decreto. Spese al dispositivo ridotte in considerazione della modestia della fase istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

DICHIARA

L'incompetenza del tribunale di Milano in favore del tribunale di Cosenza

REVOCA

Il decreto ingiuntivo n. 6103/2013 emesso da questo tribunale

CONDANNA

[redacted] al pagamento di [redacted] oltre spese generali cpa e iva in favore del procuratore antistatario avv. **Antonio Cavallo**.

Milano, 8 gennaio 2018

Il Giudice
dott. Claudio Antonio Tranquillo

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Cinzia VENTIMIGLIA

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Milano, 08 GEN. 2018

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Cinzia VENTIMIGLIA